

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dott. Nicola Sportolari

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 21/2019

Perugia, 01 luglio 2019

Oggetto: Proroga scadenze imposte - ISA

Il testo dell'emendamento al Decreto Crescita, proroga al **30 settembre 2019** il termine per il versamento di **IRPEF, IRES, IVA e IRAP**.

Con la Legge di conversione del D.L. 34/2019 (in attesa di pubblicazione in G.U.) è stato ridisegnato in via definitiva il calendario del termine di pagamento delle imposte ed è stato stabilito che per **i titolari di partita IVA ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale** – ISA - i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP che scadono dal **30 giugno al 30 settembre 2019** sono prorogati al **30 settembre 2019**. Rimangono esclusi dalla proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori a € 5.164.569, mentre potranno fruirne coloro che hanno applicato o applicano il regime di vantaggio o forfetario di cui all'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Oggetto del differimento risultano le seguenti imposte:

- IRPEF (con relative addizionali);
- IRES;
- IRAP;

nonché, sulla base di comportamento sistematico, anche:

- imposte sostitutive (cedolare secca, contribuenti minimi e forfetario, capital gain, l'IVIE e IVAFE, ecc.);
- contributi previdenziali variabili (IVS, Gestione separata di professionisti senza Cassa e contributi Cipag);
- diritto annuale alla CCIAA

Fermo restando la possibilità di procedere al versamento alle ordinarie scadenze, il differimento dei termini, come detto, riguarda i versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, che potranno essere effettuati entro il **30/09/2019, senza la maggiorazione dello 0,4%**.

Per le società di capitali occorre tenere in considerazione i termini di approvazione del bilancio (se entro 120 gg o entro 180 gg) nonché se trattasi di soggetti con esercizio solare o non solare (es: esercizio 01/07 – 30/06).

Approvazione bilancio entro 120 gg:

è necessario distinguere tra:

- Ø soggetti solari: possono fruire della proroga considerando che la scadenza dei versamenti delle imposte cade il 30/06/2019;
- Ø soggetti non solari (: possono fruire della proroga solamente se hanno chiuso il periodo d'imposta tra il 01/01/2019 (scadenza versamento imposta il 30/06/2019) e il 31/03/2019 (scadenza versamento imposta il 30/09/2019);

Approvazione bilancio entro 180 gg

- Ø soggetti solari e non solari: potranno fruire della proroga se approvano/hanno approvato il bilancio tra il 01/05/2019 e il 31/08/2019 (ordinari termini di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione cadrebbero tra il 30/06/2019 e il 30/09/2019: entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio).

Per **i soggetti ai quali non si applicano gli ISA**, la scadenza dei versamenti delle imposte resta fissata al **1° luglio 2019** senza maggiorazione dello 0,4%, o al **31 luglio 2019 con maggiorazione 0,4%**.

- per i soggetti ai quali si applicano gli ISA: la scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi è rinviata **al 30 settembre**, e riguarderà tutti i tributi dovuti a titolo di saldo ed acconto 2019 (Irpef, Ires, Irap, IVA, contributi INPS e connessi).

Di seguito si riporta tabella riepilogativa.

Persone fisiche <u>non titolari di partita Iva</u> PAGAMENTO senza maggiorazione entro 1° luglio 2019	
Unica soluzione	1 luglio 2019
Persone fisiche <u>non titolari di partita Iva</u> PAGAMENTO RATEALE senza maggiorazione a partire dal 1° luglio 2019	
1° rata	1 luglio 2019
2° rata con interesse dello 0,32	31 luglio 2019
3° rata con interesse dello 0,65	2 settembre 2019
4° rata con interesse dello 0,98	30 settembre 2019
5° rata con interesse dello 1,31	31 ottobre 2019
6° rata con interesse dello 1,64	2 dicembre 2019
Persone fisiche <u>non titolari di partita Iva</u> PAGAMENTO RATEALE con maggiorazione 0,4% a partire dal 31 luglio 2019	
1° rata con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio 2019
2° rata con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio 2019
3° rata con interesse dello 0,33 oltre 0,4%	2 settembre 2019
4° rata con interesse dello 0,66 oltre 0,4%	30 settembre 2019
5° rata con interesse dello 0,99 oltre 0,4%	31 ottobre 2019
6° rata con interesse dello 1,32 oltre 0,4%	2 dicembre 2019

Soggetti senza ISA
PAGAMENTO senza maggiorazione entro 1° luglio 2019

Unica soluzione	1 luglio 2019
-----------------	---------------

Soggetti senza ISA
PAGAMENTO RATEALE senza maggiorazione a partire dal 1° luglio 2019

1° rata	1 luglio 2019
2° rata con interesse dello 0,17	16 luglio 2019
3° rata con interesse dello 0,50	20 agosto 2019
4° rata con interesse dello 0,82	16 settembre 2019
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre 2019
6° rata con interesse dello 1,49	18 novembre 2019

Soggetti senza ISA
PAGAMENTO RATEALE con maggiorazione 0,4% a partire dal 31 luglio 2019

1° rata con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio 2019
2° rata con interesse dello 0,18 oltre 0,4%	20 agosto 2019
3° rata con interesse dello 0,51 oltre 0,4%	16 settembre 2019
4° rata con interesse dello 0,84 oltre 0,4%	16 ottobre 2019
5° rata con interesse dello 1,17 oltre 0,4%	18 novembre 2019

Soggetti con ISA
PAGAMENTO RATEALE

1° rata	30 settembre 2019
2° rata con interesse dello 0,17	30 settembre 2019
3° rata con interesse dello 0,50	30 settembre 2019
4° rata con interesse dello 0,82	30 settembre 2019
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre 2019
6° rata con interesse dello 1,49	18 novembre 2019

ovvero rateizzazione libera, senza maggiorazione 0,4%

Soggetti con ISA
PAGAMENTO RATEALE

1° rata	1 luglio 2019
2° rata con interesse dello 0,17	16 luglio 2019
3° rata con interesse dello 0,50	20 agosto 2019
4° rata con interesse dello 0,82	16 settembre 2019
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre 2019
6° rata con interesse dello 1,49	18 novembre 2019

Per tutti il 2^a acconto imposte anno 2019 rimane fissato al **30 novembre 2019**

Cordiali saluti.